

STATUTO
dell'Associazione denominata
"I BAMBINI DI ANTONIO ENTE DEL TERZO SETTORE"
in sigla

"I BAMBINI DI ANTONIO - ETS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, l'associazione **"I BAMBINI DI ANTONIO - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in sigla **"I BAMBINI DI ANTONIO - ETS"**, con sede in Rodi Garganico (FG) più avanti chiamata per brevità associazione.

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e per la durata della stessa, l'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS.

L'Associazione opera in Italia e all'estero e può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è aconfessionale, apartitica e apolitica, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e sensibilizzazione per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale da conseguire mediante l'integrazione delle persone e delle culture per una costruttiva convivenza. L'associazione ha, quindi, come scopo in Italia e all'estero la promozione di uno sviluppo equo e sostenibile, investendo sulle generazioni future per la creazione di nuove opportunità, il tutto attraverso il rispetto delle diversità e la valorizzazione delle risorse presenti in ogni realtà umana in un clima di comunicazione e partecipazione.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

Allegato "A"
Repertorio n. 1295
Raccolta n. 1064

modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: L'associazione **persegue finalità di solidarietà sociale e beneficenza**, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o razziale e senza fini di lucro. Promuove e realizza progetti di **sostegno educativo, sociale ed economico** per bambini e comunità in situazioni di **povertà e vulnerabilità**, con particolare attenzione all'accesso all'istruzione, al miglioramento delle condizioni di vita e al supporto diretto alle famiglie bisognose. Interviene attraverso iniziative di **sostegno a distanza, costruzione e gestione di strutture scolastiche e servizi di base**, e collabora con partner locali e internazionali per favorire uno **sviluppo sostenibile e inclusivo** delle comunità coinvolte. L'Associazione opera con trasparenza, partecipazione democratica e responsabilità verso i beneficiari e i sostenitori.

Art. 4 Ai fini del perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, prevalentemente a favore di persone in condizioni di svantaggio, di minori, di donne, di comunità emarginate e di popolazioni residenti in Paesi in via di sviluppo.

In particolare, l'Associazione realizza interventi e servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, finalizzati alla tutela della salute, al miglioramento delle condizioni di vita, alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere psico-fisico delle persone e delle comunità beneficiarie, anche attraverso servizi di assistenza, supporto psicologico, riabilitativo e terapeutico (art. 5, lett. a, b, c).

L'Associazione promuove e realizza attività di educazione, istruzione e formazione, sia formale che non formale ed extra-scolastica, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, volte in particolare alla prevenzione della dispersione scolastica, al contrasto della

povertà educativa, alla valorizzazione delle risorse umane e al successo formativo di bambini, giovani e adulti (art. 5, lett. d, i, l).

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Associazione progetta e attua interventi di emergenza, programmi settoriali e plurisetoriali e iniziative di sviluppo integrato, finalizzate a favorire processi di autosviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali, con particolare attenzione al miglioramento della condizione dell'infanzia, delle donne e delle fasce più vulnerabili della popolazione (art. 5, lett. n).

L'Associazione svolge inoltre attività di beneficenza e solidarietà, anche mediante il sostegno a distanza, la cessione gratuita di beni e servizi, l'erogazione di contributi economici e la realizzazione di interventi a favore di persone e comunità in stato di bisogno, sia in Italia che all'estero (art. 5, lett. u).

Rientrano tra le attività dell'Associazione la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle pari opportunità e della cultura della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, anche attraverso attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e advocacy (art. 5, lett. w).

L'Associazione opera altresì nell'ambito dell'accoglienza umanitaria e dell'integrazione sociale dei migranti, nonché attraverso la gestione di strutture di accoglienza, di alloggio sociale, di comunità educative e di case famiglia, anche a favore di minori e minori non accompagnati (art. 5, lett. q, r).

L'Associazione può svolgere attività di organizzazione e gestione di iniziative culturali, artistiche, ricreative e turistiche di interesse sociale, anche in forma editoriale e divulgativa, finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà, del volontariato, dell'interculturalità e della cooperazione internazionale (art. 5, lett. i, k).

L'Associazione svolge, nel rispetto della normativa vigente, attività di cura e gestione delle procedure di adozione internazionale, garantendo il superiore interesse del minore, la tutela dei diritti delle famiglie e il rispetto dei principi etici, giuridici e delle convenzioni internazionali applicabili (art. 5, lett. x).

Le attività sono svolte mediante l'impiego prevalente di volontari, nonché, ove necessario, con il supporto di personale dipendente o di professionisti qualificati, e possono essere realizzate in collaborazione con enti pubblici e privati, altri Enti del Terzo Settore, organizzazioni non governative e organismi nazionali e internazionali.

L'Associazione intende dare impulso a esperienze di volontariato e di sostegno alle popolazioni di tutti i Paesi, ivi compresi quelli in via di sviluppo, in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza. Intende, inoltre, concorrere allo sviluppo economico, sociale e spirituale delle popolazioni emarginate che vivono nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).

L'Associazione si propone anche di collaborare con le organizzazioni non governative di altri Paesi sostenendo comunità emarginate e intraprendendo cammini di autosviluppo umano, sociale ed economico e culturale.

L'associazione mira al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà, in via esemplificativa, svolgere le seguenti attività:

- coinvolgere l'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo e alle zone di intervento;
- attuare qualsiasi progetto nazionale, europeo e internazionale diretto allo sviluppo delle trasformazioni sociali, culturali ed economiche nei Paesi in via di sviluppo;
- supportare i volontari con una adeguata preparazione umana e professionale per cooperare alla crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti nelle zone di intervento;
- eseguire delle operazioni tendenti allo sviluppo autonomo delle economie dei Paesi emergenti;
- attuare programmi settoriali, plurisetoriali o integrati, con la finalità di contribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione internazionale;
- sviluppare attività di preparazione professionale, approfondimento e aggiornamento, rivolto sia agli insegnanti della scuola sia al personale non docente nell'ambito di progetti comunitari, nazionali o locali;
- realizzare piani di sviluppo nei Paesi emergenti interessando tutti i comparti della realtà economica e sociale, con l'occupazione di volontari ed esperti, in cooperazione con le popolazioni interessate e in armonia con i piani di sviluppo locali;
- pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima esposti;

- collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- collaborare con organismi, movimenti, gruppi o comunità che, vivendo gli stessi scopi dell'Associazione, promuovano la conoscenza, la cultura e il lavoro tra popoli diversi;
- aderire a Enti, Organizzazioni, unioni, federazioni nazionali e internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi;
- promuovere attività varie volte a finanziare e realizzare, in proprio o in collaborazione con altre associazioni, ETS e/o ONG, progetti di sviluppo integrato a beneficio delle popolazioni più disagiate presenti nei PVS, ad esempio bonifiche e coltivazioni di terreni, piccole industrie basate sulle comunità rurali, laboratori artigianali, programmi di istruzione e di addestramento professionale, programmi sanitari, consolidamento di processi di auto-sviluppo sociale, culturale ed economico, programmi di microcredito e di edilizia abitativa ecosostenibile, miglioramento della condizione femminile, salvaguardia dei diritti dei bambini, protezione del patrimonio ambientale;
- istituire programmi educativi contribuendo al sostegno economico a distanza di bambini/e in età scolare, alla costruzione di edifici scolastici e all'avvio e gestione di tutte le attività educative complementari e connesse;
- approfondire lo studio delle cause degli squilibri economici, sociali e ambientali che sfociano in situazioni di degrado ambientale e di ingiustizia sociale, valendosi anche di interscambi di esperienze e di dirette comunicazioni con associazioni e/o ONG del posto;
- svolgere opera di sensibilizzazione della società e di formazione dei giovani e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla necessità di una più equa distribuzione, attuata con metodi nonviolenti, dei beni naturali del nostro pianeta, che sono indispensabili e limitati;
- favorire la presa di coscienza dell'interdipendenza tra i popoli della terra e tra l'umanità e gli altri viventi e delle conseguenze che le azioni compiute localmente da singole persone e collettività possono avere a livello globale;
- portare a conoscenza della società le metodologie e le attività svolte dall'associazione e le problematiche legate a uno sviluppo sostenibile, anche attraverso pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale;
- rappresentare i propri associati a livello nazionale nell'ambito della cooperazione governativa italiana e della cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo;
- promuovere e facilitare il coordinamento, lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni tra gli

associati, anche al fine di favorire forme di collaborazione tra i medesimi, e coordinare le relazioni fra i propri associati;

- promuovere e gestire l'adozione a distanza;
- promuovere la convivialità delle differenze fra i popoli, le culture, le religioni, le confessioni religiose, i gruppi umani, le persone;
- promuovere scambi tra i popoli e le chiese del mondo;
- promuovere e realizzare progetti che favoriscano una cultura di pace, di giustizia, di riconciliazione e di solidarietà, nonché progetti volti all'assistenza d'urgenza per calamità naturali e conflitti;
- promuovere informazioni e formazione sui temi della mondialità, interculturalità, pace e solidarietà soprattutto nei paesi in via di sviluppo;
- studiare progetti di solidarietà sia a livello nazionale che di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;
- promuovere la cultura, le tradizioni e la tutela di diritti del continente Africa mediante manifestazioni ludico ricreative, eventi, seminari, convegni, siti internet, pubblicazioni, serate a tema e concerti;
- promuovere e partecipare ad attività a tutela dei profughi e rifugiati politici;
- offrire e promuovere assistenza medica, socio-sanitaria, supporto riabilitativo e terapeutico, supporto psicologico anche nei confronti dei soggetti sensibili, deboli e disadattati;
- realizzare qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ambito di propri progetti o di programmi e progetti, nazionali, europei ed internazionali, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia dell'ambiente e di cooperazione decentrata;
- attuare progetti tendenti allo sviluppo autonomo delle economie dei paesi emergenti, nonché programmi settoriali, plurisettoriali o integrati, aventi il fine di contribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione internazionale;
- impegnarsi in attività di Educazione allo Sviluppo per fare crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi a cui fa fronte il continente Africa, in particolare con un'attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto al personale docente e non docente delle scuole, quanto ad un più vasto arco di soggetti beneficiari, in particolare bambini, giovani e donne;
- produrre e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e quanto riterrà utile agli scopi dell'associazione stessa.

- promuovere ed attuare attività a favore di minori e minori non accompagnati anche mediante la gestione di case famiglia;
hh) promuove attività di accoglienza familiare;

- adoperarsi per individuare, prevenire, segnalare e rimuovere le cause che sono alla radice di situazioni di abbandono o di discriminazione; sfruttamento od abuso dell'infanzia, collaborando con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, autorità statali, regionali e locali, persone, enti, associazioni ed organizzazioni che perseguono fini analoghi all'associazione, anche per la creazione di servizi psico-socio-educativi e di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;

- favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia ai bambini che ne sono privi o che si trovano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato, promuovendo la conoscenza e la diffusione dell'istituto dell'adozione, in particolare di quella internazionale, di cui l'Associazione riconosce il carattere di sussidiarietà, con l'intento di contribuire al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, nel rispetto di ogni diversità delle caratteristiche di genere, culturali, religiose ed etniche e nella consapevolezza che la famiglia è l'elemento fondamentale del tessuto sociale e costituisce l'ambiente più idoneo per la crescita armonica di ogni bambino così come espresso dalla Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del Fanciullo del 20/11/1989 e dalla Convenzione de L'Aja del 29/05/1993;

- garantire che le adozioni internazionali avvengano sempre nel superiore interesse del minore e nell'assoluto rispetto delle legislazioni vigenti, dei principi internazionali e dei più rigorosi principi etici, sostenendo ogni iniziativa diretta a tale scopo, anche in collaborazione con altre organizzazioni;

- attuare servizi, avvalendosi anche dell'apporto di professionisti, in particolare in campo psicologico, giuridico e sociale, per sostenere ed assistere in modo eticamente e giuridicamente corretto le coppie aspiranti all'adozione e le famiglie adottive, verso le quali l'Associazione si impegna a non operare alcuna forma di discriminazione, attraverso:

---- l'assunzione di formale incarico ricevuto dagli adottandi per lo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, in collaborazione con le autorità, istituzioni ed organizzazioni operanti nei Paesi di origine dei minori ed in Italia, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi internazionali;

---- il sostegno alla famiglia in tutto il percorso adottivo, prima, durante e dopo l'adozione, mediante incontri informativi, colloqui psicologici, percorsi

formativi di gruppo, incontri culturali di sensibilizzazione e servizi di consulenza ed assistenza specialistica, ove richiesti, al fine di fornire agli aspiranti all'adozione ed alle famiglie adottive gli elementi necessari al positivo inserimento del bambino nella nuova realtà familiare e sociale;

---- l'adeguata presenza operativa dell'Associazione nei Paesi in cui è autorizzata ad operare, anche al fine di offrire alle aspiranti coppie adottive la necessaria assistenza psico-socio-giuridica, nella fase di accompagnamento in tutte le fasi dell'adozione all'estero;

- predisporre programmi ed iniziative, a breve e medio periodo, di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo, dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi di provenienza dei minori adottandi, al fine di:

a. favorire la permanenza dei bambini nella propria famiglia naturale o, comunque, nel proprio Paese di origine, anche attraverso strumenti di solidarietà quali il sostegno a distanza;

b. promuovere interventi in favore della prevenzione e rimozione delle situazioni di discriminazione, sfruttamento o, comunque, disagio sociale, con particolare attenzione ai minori ed alle ragazze madri;

c. incoraggiare e sostenere la diffusione dell'educazione di base e/o superiore;

d. promuovere la valorizzazione delle risorse umane, sviluppando, in questo contesto, un'opera di formazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale del personale locale in tutti i settori;

e. realizzare la creazione in loco di servizi di assistenza e supporto, come centri sociali, dispensari e/o ambulatori medici, centri scolastici e di formazione professionale, nei settori inerenti ai programmi di cooperazione allo sviluppo, quali l'area socio-sanitaria, scolastica, tecnico-scientifica ed agraria;

f. effettuare attività di formazione professionale e/o educazione formale, intra ed extra scolastica, in loco, di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, dei Paesi del Terzo Mondo e dei Paesi di provenienza dei minori adottandi, anche attraverso l'impiego di volontari e/o professionisti qualificati;

- organizzare iniziative e programmi di informazione e di educazione allo sviluppo:

a. sensibilizzando, in un'ottica di rispetto e di consapevolezza, la società, ed in particolare gli aspiranti all'adozione e le famiglie adottive, alla conoscenza della realtà socio-culturale dei Paesi di origine dei minori che vengono adottati nel nostro Paese;

b. attivando interventi di formazione e supervisione rivolti a chi opera in contesti socio-educativi ed

assistenziali, sia in Italia che all'estero;

c. divulgando, attraverso le istituzioni scolastiche e le altre realtà sociali di carattere associativo presenti sul territorio italiano ed estero, la cultura e le politiche della cooperazione internazionale e la conoscenza delle tematiche di educazione allo sviluppo, all'interculturalità, alla solidarietà, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del diritto di ogni individuo al benessere psico-sociale;

d. studiare i fenomeni e le cause del disagio psico-sociale, nonché delle situazioni che portano allo stato di abbandono di minori, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo e del Terzo mondo e nei Paesi di provenienza dei minori, e raccogliere e diffondere documentazioni su tali esperienze, anche attraverso proprie pubblicazioni, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre l'associazione potrà:

a. partecipare e/o collaborare a programmi di enti ed organismi anche internazionali, aventi finalità analoghe;

b. aderire ad altri enti ed organismi, anche internazionali, aventi finalità analoghe;

c. organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero, pubblicare testi per famiglie ed operatori;

d. realizzare ricerche ed attività di studio anche collaborando con Enti pubblici ed Università;

e. curare la formazione professionale per ogni ordine e grado in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale;

f. realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori;

g. organizzare attività di raccolta fondi;

h. ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da Enti pubblici, privati, territoriali e non;

i. stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi;

j. partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'Estero;

k. gestire siti internet nell'ambito associativo;

l. provvedere all'informazione dei propri associati con comunicazioni interne.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, come gli

aiuti umanitari. L'Associazione si impegna a sostenere il lavoro delle Nazioni Unite (ONU) diffondendone principi e attività e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE - ACP.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo, il tutto nei limiti della normativa vigente in tema di Ente del Terzo Settore.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Nella domanda di adesione presentata da una persona fisica è necessario, oltre ad allegare documento di riconoscimento e codice fiscale indicare quanto segue:

nome e cognome; data e luogo di nascita; località di residenza; indirizzo di residenza; nazione; nazionalità; codice fiscale; attività svolta.

Nella domanda inoltrata da persona giuridica (Associazione o Ente) essa deve contenere:

la denominazione o ragione sociale; la sede legale; l'attività svolta; il numero di C.F./Partita IVA; il nome e cognome del rappresentante legale dell'Ente; l'organo che ha autorizzato la domanda; il numero dei soci.

Nel caso di persona giuridica, alla domanda di adesione va allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda;
- copia del codice fiscale e partita iva dell'Ente;
- copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante.

Gli aspiranti soci devono impegnarsi ad accettare e a rispettare le disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione dei soci, con maggioranza dei suoi membri. La comunicazione al socio dell'avvenuta ammissione nell'Associazione deve essere inoltrata con uno dei seguenti mezzi: con lettera raccomandata, oppure a mezzo pec, posta elettronica o fax.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto e dei regolamenti emanati, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I membri dell'Associazione sono obbligati:

- a) ad adempiere allo statuto, a eventuali regolamenti interni e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a versare la quota associativa annuale deliberata periodicamente dal Consiglio direttivo;
- c) a cooperare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Potranno essere previste quote annuali di diverso importo per gli Enti associati, avuto riguardo al numero dei loro aderenti e al Paese a cui appartengono.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto prima dello scadere dell'anno;
- b) per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- d) per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a. non osservi le disposizioni dello statuto, dei regolamenti oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali, compresa la morosità nel pagamento della quota associative;
 - b. non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c. danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- e) per ritardato e/o omissso pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo);
- f) per decesso;
- g) per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci);

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, pec, posta elettronica o fax all'interessato. Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno effetti immediati.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, affissione nella sede sociale, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

La comunicazione deve essere esposta nella sede sociale o inoltrata ai soci all'indirizzo risultante dagli atti dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'assemblea.

Le riunioni potranno essere tenute anche in videoconferenza o altro mezzo simile tra i soci.

L'Assemblea è altresì validamente costituita, anche senza

formalità di convocazione:

- quando sia rappresentata l'intera compagine sociale.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
 - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo da un socio nominato dall'assemblea.

Il Presidente nomina un segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in

proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario Tesoriere.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare; ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario; quando ne sia fatta richiesta da almeno da un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto e all'ammontare della quota sociale. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, lettera raccomandata, telegramma o fax inviati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni potranno essere tenute anche in videoconferenza o altro mezzo simile tra i membri.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo ha potestà di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge,

il bilancio sociale e lo presenta

- all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico e, se deliberato dall'Assemblea, un eventuale compenso per il loro ufficio nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano di età.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque

eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.

Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate *inferiori ai limiti di legge*, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito dal fondo di dotazione dell'ente nei limiti previsti dall'art. 22 del decreto legislativo nei casi in cui sia stata richiesta la

personalità giuridica. Esso è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Quota sociale

Art. 35 - La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

In caso di mancato versamento della quota sociale, previo Sollecito, l'organo amministrato può avviare la procedura di esclusione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 (cento) mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2, dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmati: Pietro Gallo - Anna Maria Angela Tamburrano - Paola Tarollo - Piero Cataneo - Nicola Petrosino - Dario Altomare - Rachele Petrosino - Vincenzo Caianiello (segue sigillo).

Copia conforme all'originale,
firmato come per legge.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
San Severo,